

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

FAX 0422.559.618

MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. 4175

Treviso, li 14/11/2025

CIRCOLARE N. 15/2025

Agli Avvocati iscritti all'elenco per
Il Patrocinio a spese dello Stato

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato - chiarimenti

Care Colleghe e Cari Colleghi,

al fine di agevolare la compilazione, la presentazione e la celere decisione del COA in ordine alle istanze civili di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, Vi rammentiamo che:

- l'istanza va sottoscritta dalla parte personalmente a pena di inammissibilità;
- i moduli relativi all'autocertificazione dei componenti la famiglia/redditi e l'informativa privacy sono stati inseriti tra la modulistica nella relativa sezione senza dover accedere, per poterli scaricare, in Sfera (ciò Vi consentirà di provvedere alla loro compilazione prima di iniziare il caricamento dell'istanza);
- per quanto riguarda l'indicazione dei redditi, Vi segnaliamo che il COA si attiverà all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28810/2023, secondo la quale l'art. 76 del DPR 115 del 2002 "[...] non può essere letto, in base ad una interpretazione di carattere logico-sistematico, secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrato nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti a fronte della quale l'accertamento della condizione di 'non abbiente' deve attingere, gioco forza, a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio. Il concetto di 'reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito', non va dunque inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti. [...]" . Ne consegue che, all'atto della compilazione del modulo, ai fini della valutazione del requisito della "non abbienza" ex art. 74 DPR 115/2002, andranno indicate tutte le componenti patrimoniali e reddituali dell'istante e dei componenti il nucleo familiare che non siano in conflitto di interessi, compresi pertanto: gli introiti percepiti con modalità non occasionali, gli assegni di

- mantenimento per coniuge e figli, l'assegno unico, le erogazioni pervenute da soggetti terzi, le indennità di frequenza percepite dai minori, le indennità di disoccupazione/Naspi, le pensioni di invalidità, il reddito da inclusione, le eventuali disponibilità bancarie/postali, risparmi, la titolarità di diritti immobiliari, etc.... (non devono, invece, essere computate le indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili/disabili);
- per quanto riguarda l'**informativa privacy**, al fine di consentire al COA di trattare l'istanza, in calce al relativo modulo andranno necessariamente accordati i primi due consensi, mentre il terzo, riguardante la mera profilazione, potrà invece essere negato. In ogni caso vanno spuntati tutti e tre i consensi;
 - per i cittadini extra UE andrà allegato il **permesso di soggiorno** in corso di validità (se scaduto ed in attesa di risposta, la prova della presentazione della richiesta di rinnovo/rilascio);
 - per quanto riguarda gli istanti che abbiano **doppia cittadinanza, italiana ed extra UE**, andrà documentata, a pena di inammissibilità, la richiesta presentata alla relativa autorità consolare estera e, in assenza di riscontro, andrà compilato e depositato il modulo di autocertificazione dei redditi prodotti all'estero, reperibile sempre nella sezione Patrocinio a Spese dello Stato;

per quanto riguarda le **istanze presentate dal Curatore Speciale del minore**, nel caso di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata da un genitore nei confronti dell'altro, ex art. 473 bis.8 lett. a) c.p.c., si segnala che l'orientamento del COA è di non ritenere sussistente il conflitto di interessi tra il minore e il genitore convivente che intenda proporre detta domanda, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale superamento del limite di reddito ex art. 76 DPR 115/2002 (fermo restando, in caso di rigetto da parte del COA, la possibilità di riproporre l'istanza al magistrato competente per il giudizio, ex art. 126 DPR 115/2002). Relativamente alle altre diverse ipotesi di nomina del Curatore Speciale ex art. 473 bis.8 c.p.c., potrete fare riferimento all'allegato prospetto, che rimarrà disponibile tra la modulistica nella relativa sezione.

Il Referente della Commissione

Patrocinio a Spese dello Stato

Avv. Doriane Casagrande



COA TREVISO
CRITERI PER AMMISSIONE DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ART. 473 bis.8 comma 1

Lett a)

Decadenza su istanza PM → ammissione al PSS (ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

Decadenza su istanza del genitore convivente → il minore somma il proprio reddito a quello del genitore (non viene ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

↗ genitore abbiente → il CS per conto del minore non è ammesso al PSS

↘ genitore non abbiente¹ → il CS per conto del minore è ammesso al PSS

Lett b)

Provvedimenti ex art 403 c.c. e L. 184/1983 → ammissione al PSS (ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

Lett c)

Pregiudizio del minore → provvedimento giudiziale che evidenzia l'esistenza del conflitto di interessi nei confronti dei genitori → ammissione al PSS

Lett. d)

Nomina su istanza del minore → ammissione al PSS (ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

ART. 473 bis.8 comma 2

Inadeguatezza dei genitori → provvedimento che evidenzia l'esistenza del conflitto di interessi nei confronti dei genitori → ammissione al PSS

In tutti i casi di affidamento del minore ai Servizi Sociali viene ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002 → ammissione al PSS.

In tutti i casi in cui il minore risulti abbiente, in quanto dotato di reddito/patrimonio propri, il CS non potrà essere ammesso al PSS.

Treviso, 31.10.2025

¹ Corte Cost. n. 382/1985.

Corte Cassazione n. 28810/2023: "[...] Va quindi ribadito, come già sottolineato dalla Consulta e dal prevalente orientamento questa Corte di legittimità, che l'attuale art. 76 del DPR 115 del 2002 non può essere letto, in base ad una interpretazione di carattere logico-sistematico, secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrato nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti a fronte della quale l'accertamento della condizione di 'non abbiente' deve attingere, gioco forza, a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio. Il concetto di 'reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito', non va dunque inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti. [...]"